

## RIFLESSIONI SULLA “PATOLOGIA” DELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DOPO LA NOVELLA DEL 2003

Benedetto Mangiapane\*

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Brevi considerazioni sul nuovo regime della invalidità delle delibere assembleari di società per azioni – 3. L'invalidità della delibera di approvazione di un bilancio “illegale” – 4. Gli effetti della dichiarazione di invalidità della delibera di approvazione del bilancio – 5. Cenni sui rimedi esperibili nell'ipotesi in cui non fosse possibile la caducazione della delibera di approvazione del bilancio – 6. Conclusioni.

1. – La riforma del diritto societario del 2003 ha assoggettato le deliberazioni assembleari della Società per azioni che investono determinate materie a regole di caducazione invalidativa speciali e diverse da quelle contemplate, per i casi di annullabilità e nullità, dagli artt. 2377-2379 *bis*<sup>1</sup>. In particolare, il nuovo art. 2434 *bis* disciplina l'invalidità della delibera di approvazione del bilancio, stabilendo, al primo comma, che le azioni previste dagli artt. 2377 e 2379 non possono essere proposte dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo<sup>2</sup>. L'introduzione, da parte del Riformatore, della norma appena menzionata offre l'occasione per ripensare, in una prospettiva più generale, il tema della delibera di approvazione di bilanci “irregolarmente” redatti, ossia di bilanci redatti in violazione delle prescrizioni di legge, alla luce del nuovo quadro normativo di riferimento.

---

\* Dottore di Ricerca in Diritto dell'Economia, dei Trasporti e dell'Ambiente presso l'Università degli Studi di Palermo.

<sup>1</sup> A. Genovese, *Le fattispecie tipiche di invalidità*, in *Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum G. F. Campobasso*, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, Torino, 2006, 2, 219.

<sup>2</sup> In seguito alle modifiche apportate dal D.lgs. n. 39 del 2010, il secondo comma dell'art. 2434 *bis* stabilisce che la legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio su cui il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ha emesso un giudizio privo di rilievi spetta a tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale. Il terzo comma recita, come vedremo più avanti, che il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa.

Devo fare subito due puntualizzazioni. Innanzitutto, va rilevato che la Novella del 2003 approfondisce il solco che separa l'invalidità negoziale dall'invalidità della deliberazione assembleare in coerenza – si è detto – con la tendenza a considerare, se non superato, certamente modificato, il momento contrattuale della società, con l'enfaticizzazione di quello organizzativo<sup>3</sup>. In secondo luogo, si deve evidenziare – e ciò costituisce una premessa di fondo, quasi una “scelta di campo”, che costituirà il filo conduttore del ragionamento esposto in queste pagine – che nell'alternativa fra considerare la delibera di approvazione del bilancio uno strumento informativo o, al contrario, uno strumento organizzativo, a mio avviso, deve oggi essere preferita questa seconda soluzione. È innegabile che il bilancio di una società per azioni costituisca uno strumento di informazione per i soci, per i terzi e, in generale, per il mercato nel suo complesso. Non si può, tuttavia, trascurare che il bilancio – più precisamente, la delibera di approvazione dello stesso – è uno *strumento fondamentale dell'azione* della società<sup>4</sup>, ha una *rilevanza organizzativa* “centrale” nella vita dell'organizzazione societaria, costituisce la premessa indispensabile di tutta una serie di altre vicende (come la distribuzione degli utili, la costituzione di riserve, la riduzione del capitale sociale per perdite, per citarne alcune). Tale profilo, non solo non può più essere relegato in secondo piano rispetto ad una presunta superiorità della funzione informativa, ma costituisce la chiave di volta con cui tentare di comprendere la soluzione adottata dal Riformatore del 2003 a proposito del vizio che dovesse colpire la delibera di approvazione del documento contabile di una società per azioni.

2. – Ai limitati fini del presente studio si rivelano opportune alcune brevissime considerazioni sul nuovo sistema della invalidità delle delibere assembleari – nella cui cornice trova la più corretta collocazione l'art. 2434 *bis*

<sup>3</sup> C. Bavetta, *La deliberazione assembleare non verbalizzata*, *Saggi di diritto commerciale*, nuova serie a cura di A. Gambino - B. Libonati, Milano, 2008, XI, il quale richiama l'opinione di G. C. Rivolta, *Ragioni dell'impresa e principio di conservazione nel nuovo diritto societario*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, I, 562: «la moderna storia del diritto delle società è caratterizzata dal progressivo declino del momento contrattuale, come fulcro della disciplina, e dal progressivo rafforzamento dell'aspetto organizzativo, in funzione dell'attività economica».

<sup>4</sup> Così, a mio avviso correttamente, G. Meo, *Gli effetti dell'invalidità delle deliberazioni assembleari*, in *Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum* G. F. Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G. B. Portale, Torino, 2006, 2, 305.

– alla luce delle acquisizioni e dei risultati cui è pervenuta di recente una parte della dottrina. Il nuovo regime di invalidità della delibera assembleare – quale emerge dalla Riforma – è finalizzato a contemperare le esigenze di tutela dei soci con quelle di funzionamento e certezza dell'attività sociale. Il legislatore della riforma ha marcato ancor di più la separazione tra il regime della deliberazione assembleare e quello del contratto frenando in questo modo la tendenza diffusa ad affrontare le tematiche relative alla deliberazione in chiave negoziale. Si è osservato che uno dei tratti caratterizzanti della riforma è costituito dalla drastica riduzione degli spazi da riconoscere alla tutela reale (demolitoria), nei confronti degli atti della società o di suoi organi, alla quale è sostituita, anche se non sempre, una semplice tutela risarcitoria (obbligatoria). Tale riduzione è frutto di una diversa visione del punto di equilibrio tra le esigenze di stabilità dell'azione societaria e le esigenze di protezione dei soci e dei terzi<sup>5</sup>.

Accanto all'opera di ridefinizione dei rapporti fra invalidità della delibera assembleare e invalidità del contratto, il nuovo assetto normativo si caratterizza per il fatto che risultano ormai inutilizzabili le categorie proprie della patologia negoziale. Al riguardo sono sufficienti alcune osservazioni. Una parte della dottrina ha sottolineato che, a differenza di quanto accade in tema di nullità del negozio, la delibera dell'assemblea, per quanto gravi siano i vizi che la riguardino, non solo è immediatamente produttiva di effetti, ma è anche pienamente rilevante – come se fosse valida – perlomeno fino a quando non sia annullata<sup>6</sup>. Già nel vigore della precedente normativa si era affermato che «la dichiarazione giudiziale di nullità interviene immancabilmente dopo che l'atto cui si riferisce ha prodotto, nei confronti di un numero indeterminato di soggetti, i suoi effetti. E li ha prodotti perché l'ordinamento, recependo un'esigenza dell'economia, vuole che gli stessi si producano al più presto»<sup>7</sup>. Al riguardo si è pure evidenziato che la delibera assem-

<sup>5</sup> In questi termini A. Nigro, *Tutela demolitoria e tutela risarcitoria nel nuovo diritto societario*, in *Riv. soc.*, 2004, I, 881.

<sup>6</sup> C. Bavetta, *La deliberazione assembleare non verbalizzata*, cit., 81.

<sup>7</sup> In tal senso A. Pisani Massamormile, *Statuti speciali di nullità ed "illegalità" delle delibere assembleari di S.p.a.*, in *Giur. it.*, 2003, I, 402, secondo il quale non rileva tanto la peculiare struttura della delibera assembleare che pure subito la differenza dal contratto, quanto soprattutto la circostanza che essa si inserisce necessariamente in un'organizzazione, quale momento di funzionamento della stessa e presupposto dell'ulteriore azione e dei rapporti che l'organizzazione deve sviluppare e istaurare. D'altra parte, precisa l'A., troppo note sono le radicali diffe-

bleare finisce per essere “ammantata” da una serie di accorgimenti – come preclusioni, sanatorie ed altro – che vale a preservarne, per quanto possibile, la conservazione, in contrasto, anche qui, con il regime della nullità negoziale. Il richiamo dell’art. 2377 settimo comma, che fa salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della delibera invalida, effettuato dall’art. 2379 quarto comma, *sembra confermare* che il legislatore si pone il problema della validità degli atti posti in essere in esecuzione di delibere viziate *ex art. 2379*. Da ciò si è ricavato che presupposto della estensione alle delibere nulle di una regola prevista per disciplinare i rapporti sorti in esecuzione di una delibera annullabile, è il riconoscimento dell’efficacia immediata alla delibera viziata ai sensi dell’art. 2379, come è per le delibere viziate ai sensi dell’art. 2377<sup>8</sup>. Superata (si spera definitivamente) l’idea che l’invalidità della delibera assembleare possa essere equiparata a quella negoziale, si può ormai sostenere che la “patologia” della delibera sia sottoposta ad un regime autonomo e tipico, coerente con la tipologia dell’atto societario. È stato così risolto il problema della estensione della disciplina nego/ziale della nullità all’ambito delle deliberazioni delle società<sup>9</sup>. Si può in

renze tra «scambio» e «organizzazione», perché si debba insistere su di esse. In tale contesto si è, inoltre, sostenuto che «la delibera viziata da nullità *ex art. 2379* produce effetti giuridici. Affermare che queste delibere possano dirsi inefficaci fino al compimento dei tre anni, decorsi i quali il vizio non può più essere fatto valere, è assolutamente *inconciliabile* ... con il *principio di stabilità*»: così R. Lener, *Invalidità delle delibere assembleari di società per azioni*, in *Riv. dir. comm.*, 2004, I, 92 s., il quale osserva che «forse il legislatore avrebbe potuto trarsi di impaccio parlando di invalidità ed evitando la (non necessaria) classificazione dei vizi nelle due tradizionali categorie».

<sup>8</sup> A. Stagno D’Alcontres, *L’invalidità delle deliberazioni dell’assemblea di s.p.a. La nuova disciplina*, in *Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum G. F. Campobasso*, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, Torino, 2006, 2, 209. Va tuttavia precisato che, a parere di altri studiosi, allo stato attuale dell’elaborazione dottrinale sul tema, la tesi dell’originaria efficacia della delibera nulla sembra sprovvista della necessaria dimostrazione: così M. Centonze, *La delibera nulla: tendenze interpretative e profili di disciplina*, in *Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum G. F. Campobasso*, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, Torino, 2006, 2, 329. In tal senso, anche G. E. Colombo, *L’invalidità dell’approvazione del bilancio dopo la riforma del 2003*, in *Riv. Soc.*, 2006, 936 (la delibera nulla non è produttiva di effetti giuridici) e M. Cian, *Invalidità e inesistenza delle deliberazioni e delle decisioni dei soci nel nuovo diritto societario*, in *Riv. soc.*, 2004, I, 775 («Di qui la necessità, per ragioni di ordine logico e sistematico, di riconoscere che la nullità ... comporta l’inidoneità dell’atto a produrre effetti *ab origine*, salve le ipotesi di sanatoria testualmente disciplinate»).

<sup>9</sup> In questo stesso ordine di idee B. Libonati, *Assemblea e patti parasociali*, in *Riv. dir. comm.*,

conclusione affermare che, in virtù del nuovo regime normativo, in tutti i casi in cui la delibera è invalida, è possibile impugnarla a prescindere dalla tipologia del vizio, tranne che per il termine entro cui può essere proposta (novanta giorni o tre anni)<sup>10</sup>. Ne consegue, pertanto, che dopo la riforma del 2003 il sistema della invalidità delle delibere assembleari costituisce un sistema governato da proprie regole, che non possono essere più meccanicamente trasposte dal sistema di diritto comune della invalidità negoziale<sup>11</sup>. In questa prospettiva, anzi, l'art. 2434 *bis* c.c. – come avremo modo di vedere più avanti – finisce con l'aumentare “il tasso di specialità” della normativa in esame, dal momento che introduce alcune regole che possono trovare una spiegazione avendo riguardo al peculiare fenomeno delle deliberazioni assembleari inserite all'interno di una ben determinata struttura organizzativa, come quella di una società per azioni.

---

2002, I, 477, ha chiarito che «varrebbe la pena allora anche di cancellare *in toto* lo stesso richiamo alle categorie dell'annullabilità e soprattutto della nullità. Quelle categorie si sono formate in relazione alla figura del negozio giuridico: ma la delibera assembleare – come ormai molti concordano, e fin da vari studi tedeschi dell'ottocento – non ha natura negoziale, sibbene valore organizzativo, e rappresenta il momento di chiusura di una sequenza procedimentale; né credo che più nessuno voglia evocare la volontà della persona giuridica in costruzioni tanto inutili quanto mistificanti».

<sup>10</sup> C. Bavetta, *La deliberazione assembleare non verbalizzata*, cit., 43. Si deve comunque ricordare che secondo altri Autori «il fatto che siano state rese applicabili, ad entrambe le categorie legali d'invalidità, alcune regole atte a rendere il sistema compatibile con le esigenze specifiche dell'ordinamento settoriale, non giustifica la conclusione che la graduazione delle ipotesi d'invalidità sia ormai solo nominale e che la legge abbia dato corso all'unificazione di esse in un'unica categoria»: A. Stagno D'Alcontres, *L'invalidità delle deliberazioni dell'assemblea di s.p.a. La nuova disciplina*, cit., 216.

<sup>11</sup> Ad avviso di G. Conte, *Osservazioni sul nuovo regime delle invalidità delle deliberazioni assembleari*, in *Contratto e impresa*, 2003, I, 658, nonostante le scelte terminologiche effettuate dalla Riforma del 2003, che pure ha fatto ricorso ad un lessico tradizionale, l'originaria distinzione fra nullità ed annullabilità si rivela poco utile nel regime normativo delle impugnazioni delle delibere assembleari e va esclusa un'applicazione meccanica delle norme di diritto comune ad eventuali lacune o ambiguità di disciplina che potranno emergere nel momento in cui il nuovo regime sarà sottoposto all'attenzione dei Giudici. Sembra più corretto, a parere di questo Autore, risolvere eventuali problemi, considerando la normativa delle invalidità delle delibere come «un micro sistema con principi e regole propri, in grado, se necessario, di generare nuove disposizioni per “autointegrazione”, attingendo alle specifiche finalità e peculiari esigenze che governano la materia societaria».

3. – Vediamo adesso quali sono le implicazioni dell'analisi appena compiuta sulla fattispecie sottoposta alla nostra attenzione, cioè sulla delibera di approvazione di un bilancio non redatto in conformità delle prescrizioni di legge. Preciso fin da ora – e così anticipo alcune delle conclusioni cui giungerò nell'ambito di questo studio – che, a mio avviso, gli effetti derivanti dalla delibera appena menzionata si consolidano se non interviene l'impugnazione della stessa nei termini oggi previsti dall'art. 2434 *bis*, ossia prima che venga approvato il bilancio dell'esercizio successivo.

È opportuno adesso spendere qualche parola, sia pure compatibilmente con lo spazio consentito da queste riflessioni, alcune questioni in tema di procedimento di formazione del bilancio che più hanno interessato gli studiosi: in particolare, quale sia la funzione del bilancio di esercizio e della conseguente delibera assembleare di approvazione; e quale sia poi la disciplina della delibera di approvazione di un bilancio illegittimo (nel senso più ampio). Si tratta indubbiamente di temi molto complessi che, ai limitati fini del presente lavoro, possono essere solo sfiorati<sup>12</sup>.

Per quanto attiene alla funzione del bilancio di esercizio<sup>13</sup>, va in questa sede evidenziato che, mentre alcuni studiosi mettono in luce la funzione informativa del bilancio, altri privilegiano l'aspetto organizzativo dello stesso. Così, un illustre Autore ha sottolineato l'obiettivo informazione sul risultato d'esercizio e sulla situazione qualitativa e quantitativa del patrimonio, prima ancora che misurazione degli utili distribuibili, delle somme da accantonare a riserva legale, ...<sup>14</sup>. Secondo un'altra impostazione, funzione essenziale del bilancio è di accertare periodicamente la situazione del patrimonio (aspetto statico) e la redditività (aspetto dinamico) della società: accertamento che

---

<sup>12</sup> È appena il caso di notare che vastissima è la bibliografia sul bilancio d'esercizio delle società per azioni, tanto che può considerarsi non più attuale l'autorevole rilievo formulato tanti anni fa da un Autore sull'atteggiamento "rinunziatorio" (il virgolettato è mio) dei giuristi in tema di studi sul bilancio: G. Minervini, *Le scritture contabili fra diritto e ragioneria*, in *Riv. soc.*, 1965, 386 s.

<sup>13</sup> Dottrina e giurisprudenza si sono preoccupate di esaminare il bilancio sotto il profilo delle funzioni svolte (informativa nei confronti dei soci e dei terzi; determinazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio) e degli effetti delle irregolarità del bilancio sulla delibera di approvazione: C. Sasso, *Le Società per azioni. Il bilancio d'esercizio*, I, in *Giur. sist. civ. e comm.* fondata da Bigiavi, Torino, 2004, 56.

<sup>14</sup> G. E. Colombo, *La disciplina giuridica del bilancio d'esercizio*, in *Tratt. Soc. per azioni*, diretto da G. E. Colombo - G. B. Portale, Torino, 1994, 7\*, 65.

nell'ambito di una società per azioni acquista rilievo normativo per diversi motivi. In primo luogo il bilancio di esercizio è, da punto di vista legislativo, *il termine di riferimento necessario* per la corretta applicazione di un complesso di disposizioni poste a tutela dell'integrità del capitale sociale ed è *presupposto* per l'adozione di tutta una serie di delibere assembleari che ruotano intorno all'accertamento periodico degli utili o delle perdite. All'interno della società per azioni il bilancio costituisce, al tempo stesso, uno strumento essenziale di informazione contabile nei confronti dei soci e dei terzi. Infatti per i soci è il solo strumento legale di informazione contabile sull'andamento delle operazioni sociali; per i creditori sociali è il mezzo per conoscere la consistenza del patrimonio della società, unica garanzia su cui essi possono fare affidamento<sup>15</sup>. In tale cornice si rivela molto interessante quanto puntualizzato di recente. Finalità del bilancio d'esercizio – ha chiarito uno studioso – è prioritariamente la rappresentazione-accertamento del risultato economico periodico (utile o perdita) dell'impresa in fase di normale funzionamento, mentre la rappresentazione della situazione patrimoniale (complesso di attività e passività) e della situazione finanziaria (complesso dei flussi finanziari: fonti di finanziamento ed investimenti effettuati) è concepita in termini strumentali alla prima. Questa finalità mira a conservare funzionalità all'impresa e ad evitare che siano distribuiti utili fittizi. In questo senso il bilancio svolge una *funzione organizzativa* ed è inoltre *atto di organizzazione* dell'impresa: l'accertamento del risultato periodico costituisce il presupposto necessario per l'adozione di fondamentali decisioni soprattutto nell'impresa collettiva, dalla costituzione delle riserve alla distribuzione degli utili, dalla riduzione del capitale per perdite alla emissione di obbligazioni fino all'acquisto di azioni proprie<sup>16</sup>.

<sup>15</sup> G. F. Campobasso, *Diritto commerciale. 2. Diritto delle società*, Torino, 2006, 447.

<sup>16</sup> In questi termini S. Fortunato, in AA.VV., *Diritto commerciale*, Bologna, 2010, 334. Ma la finalità organizzativa – precisa l'autore – non è disgiunta da una più ampia finalità informativa, in quanto il legislatore non si preoccupa che siano esposti il risultato economico e la connessa situazione patrimoniale-finanziaria soltanto sotto il profilo quantitativo, ma pretende che essi siano descritti anche nei loro aspetti qualitativi, nella loro compiuta composizione. La funzione informativa del bilancio è coesistente a quella organizzativa ed è volta a tutelare nella società per azioni interessi interni ed esterni, assunti dall'ordinamento come interessi generali – e quindi indisponibili e garantiti da norme di ordine pubblico – al corretto funzionamento degli organismi economici di tipo societario e alla tutela del pubblico risparmio: soci, terzi creditori e risparmiatori in generale ricevono dal bilancio una informazione periodica

Per quanto riguarda la giurisprudenza, basta ricordare che, nel corso degli ultimi anni, essa ha affermato che la funzione del bilancio non è solo quella di dare conto del risultato dell'esercizio, ma anche quella di fornire in modo chiaro, qualitativamente e quantitativamente, tutte le informazioni prescritte dalla legge<sup>17</sup>. In particolare, secondo una decisione delle sezioni unite della Suprema Corte, il bilancio d'esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'art. 2423 comma 2 è illecito, ed è quindi nulla la deliberazione assembleare con cui esso sia stato approvato, non soltanto quando la violazione della normativa in materia determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio (o il dato destinato alla rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società) e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte<sup>18</sup>.

---

sulla sua capacità reddituale e connessa situazione patrimoniale e finanziaria, che contribuisce a fondare in modo essenziale le loro decisioni di operatori economici.

<sup>17</sup> Come ha messo in rilievo C. Sasso, *Le Società per azioni. Il bilancio d'esercizio*, I, cit., 56.

<sup>18</sup> Così, Cass. s. u. 21-2-2000 n. 27, in *Foro it.*, 2000, I, 1521; in *Giust. civ.*, 2000, I, 1348; in *Giur. comm.*, 2000, II, 73 s. con nota di P. G. Jaeger, *Violazione del principio di chiarezza e invalidità della delibera di approvazione del bilancio. (Considerazioni sul «diritto all'informazione» degli azionisti)* e in *Nuova giur. comm.*, 2001, I, 336 s. con nota di P. Butturini, *Autonoma rilevanza del principio di chiarezza del bilancio: le sezioni unite accolgono l'orientamento della dottrina prevalente*. Nello stesso senso cfr., fra le più recenti, per quanto riguarda la giurisprudenza di legittimità, Cass. 24-7-2007, n. 16388, in *Giust. civ.*, 2008, 12, 2899 (oggi non si dubita più del fatto che anche la sola violazione del principio di chiarezza, funzionale all'essenziale finalità informativa del bilancio, valga ad inficiare il bilancio medesimo e possa perciò determinare la nullità della deliberazione assembleare di approvazione) e Cass. 9-5-2008, n. 11554, in *Giur. comm.*, 2009, II, 924 s. con nota di I. Russo, *La rilevanza esterna dei chiarimenti forniti dagli amministratori in sede di approvazione del bilancio d'esercizio* (per consolidato principio giurisprudenziale la funzione del bilancio consiste non soltanto nel misurare gli utili e le perdite dell'impresa al termine dell'esercizio, ma anche nel fornire ai soci ed al mercato tutte le informazioni che il legislatore ha ritenuto al riguardo di prescrivere: sicché l'interesse del socio, che lo legittima ad impugnare per nullità la deliberazione di approvazione di un bilancio redatto in violazione delle prescrizioni legali, non dipende solo dalla frustrazione dell'aspettativa alla percezione di un dividendo o, comunque di un immediato vantaggio patrimoniale che una diversa e più corretta formulazione del bilancio possa eventualmente evidenziare, ma ben può nascere dal fatto che la poca chiarezza o la scorrettezza del bilancio non permetta al socio di avere tutte le informazioni destinate a riflettersi anche sul valore della singola quota di partecipazione). Per quanto concerne la giurisprudenza di merito, v. Trib. Bari 12 novembre 2007, n. 2539, in *Giur. comm.*, 2009, II, 733,



La dottrina si interroga, inoltre, su quale sia la relazione che intercorre tra i vari atti dei diversi organi sociali che intervengono nel procedimento di formazione del bilancio: in particolare, ci si domanda quale sia l'atto principale del procedimento che conduce al bilancio. Senza pretesa di ripercorrere il dibattito sull'argomento, si possono enucleare due diverse ricostruzioni. Secondo un primo indirizzo, il bilancio è sostanzialmente attività degli amministratori. All'interno di tale corrente dottrinale alcuni interpreti hanno affermato la prevalenza giuridica dell'opera degli amministratori: da tale rilievo si è tratta, così, la conclusione che l'approvazione dell'assemblea è un atto di controllo e, precisamente, una condizione perché l'atto degli amministratori acquisti efficacia nell'ambito sociale e possa essere posto a base delle ulteriori determinazioni che la legge ricollega all'accertamento dei risultati d'esercizio; il bilancio approvato, pertanto, non costituisce oggetto della delibera assembleare. In altri termini, il bilancio è atto degli amministratori, è elemento esterno alla deliberazione di approvazione, sebbene ne costituisca un presupposto<sup>19</sup>. Ad avviso di un'altra impostazione, invece, se si riconosce che l'atto finale del procedimento, necessario affinché il bilancio sia imputabile alla società, è l'approvazione da parte dell'assemblea, non è possibile negare a questo atto la qualifica di momento principale del procedimento<sup>20</sup>. Va co-

---

con nota di C. Simone, *Il principio di chiarezza e la rilevanza delle irregolarità nella redazione del bilancio di esercizio* (la violazione dei principi di chiarezza e precisione nella redazione del bilancio, in misura idonea ad ingenerare per tutti gli interessati incertezze, ovvero erronee convinzioni circa l'effettiva situazione economico-patrimoniale della società, tali da tradursi in un effettivo pregiudizio per l'interesse generale alla verità del bilancio sociale, essendo posti a tutela non soltanto dei singoli soci, bensì di tutti i terzi e dei creditori in particolare, a norma dell'art. 2379 c.c., provoca la nullità della delibera che quel bilancio approva, per illiceità del suo oggetto).

<sup>19</sup> G. Ferri, *In tema di verità, di chiarezza e di precisione del bilancio d'esercizio*, in *Riv. dir. comm.*, 1971, II, 250 e 261. L'A. sottolinea, inoltre, che nel sistema del codice attuale non sussiste più una norma corrispondente a quella dell'art. 154 cod. comm., secondo la quale l'assemblea aveva il potere di discutere, approvare o modificare il bilancio, udita la relazione dei sindaci. Nello stesso senso B. Libonati, *Irregolarità nella redazione del bilancio di esercizio e invalidità della delibera di approvazione*, in *Riv. soc.*, 1972, 350. Anche quest'ultimo studioso sostiene che il bilancio come documento contabile è fatto degli amministratori e di questi soltanto, ma subito dopo precisa, nell'ambito dello stesso scritto (a p. 358), che «quel documento contabile acquista rilevanza giuridica nel senso di diventare definitivo per la società e utile premessa per la destinazione degli utili ..., solo con l'approvazione dell'assemblea».

<sup>20</sup> G. E. Colombo, *La disciplina giuridica del bilancio d'esercizio*, cit., 426 s. e 445, nt. 219. Anche secondo G. Cottino, *La chiarezza e precisione dei bilanci: spunti critici in margine a recenti polemiche*

munque rilevato che oggi è convincimento abbastanza diffuso che il bilancio esiste, da un punto di vista giuridico, solo in seguito all'approvazione da parte dell'assemblea: solo in questo momento il bilancio può essere "riferito", imputato alla società. Per quanto poi riguarda gli effetti dell'approvazione del documento contabile, è importante evidenziare che, per la dottrina che non considera la delibera di approvazione del bilancio una dichiarazione di volontà, essa non è in grado di produrre effetti negoziali, ma produce effetti legali. In particolare, il bilancio, una volta approvato, costituisce, come già detto, la *base* per le varie utilizzazioni che le disposizioni di legge ne prevedono<sup>21</sup>.

Occorre, a questo punto dell'indagine, esaminare, sia pure sommariamente, quale sia la disciplina della delibera di approvazione di un bilancio illegittimo (intesa questa formula nel senso più ampio possibile di *non conformità* alle prescrizioni di legge). È necessario, quindi, individuare quali siano le *conseguenze giuridiche* delle violazioni della normativa sul bilancio sulla deliberazione assembleare di approvazione<sup>22</sup>. In proposito è sufficiente osservare quanto segue. L'art. 176 del codice di commercio del 1882 si limitava a stabilire che il bilancio della società anonima deve dimostrare con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti e le perdite sofferte. Il legislatore, ispirandosi all'orientamento liberista, aveva preferito non dettare regole sul contenuto minimo del bilancio e sui criteri di valutazione. Come conseguenza di questa scelta, la giurisprudenza ritenne inammissibile un controllo di merito sull'operato degli amministratori considerando in tal modo valide le delibere di approvazione di bilanci irregolari. In particolare, si negava l'impugnabilità

---

*che*, in *Riv. soc.*, 1972, 1184, la redazione del bilancio è sì un fatto degli amministratori, ma un fatto che deve essere recepito dall'assemblea, la quale può rettificarne le poste e comunque lo fa proprio.

<sup>21</sup> G. E. Colombo, *La disciplina giuridica del bilancio d'esercizio*, cit., 434.

<sup>22</sup> Sembra opportuna una puntualizzazione. A mio avviso, andrebbe forse rimeditata la tesi, autorevolmente avanzata proprio con riguardo al bilancio, secondo cui si può distinguere tra oggetto lecito e contenuto illecito. Nell'ipotesi in cui l'assemblea approva un bilancio falso, si è sostenuto che l'oggetto della delibera è lecito – approvazione del bilancio –, mentre il suo contenuto – bilancio falso – è illecito. A prescindere dalla circostanza che la distinzione in esame non ha un sicuro appiglio testuale, essa, come vedremo nel corso di queste pagine, non ha neppure alcuna rilevanza pratica: cfr., a tale riguardo, G. F. Campobasso, *Diritto commerciale.2. Diritto delle società*, cit., 350. Nello stesso ordine di idee anche B. Libonati, *In tema di invalidità della delibera di approvazione del bilancio*, in *Riv. dir. comm.*, 1970, II, 193 s., secondo cui la delibera di approvazione del bilancio è ad oggetto «tipico» e quindi difficilmente qualificabile come illecito.

della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio sotto il profilo che non poteva essere consentito un sindacato di merito su ciò che vi è di più delicato nel funzionamento delle società commerciali<sup>23</sup>. La delibera di approvazione del bilancio era considerata come manifestazione dell'autonomia della società nelle sue scelte imprenditoriali, cosicché in giurisprudenza si negava la possibilità di un sindacato giudiziario sulla delibera in questione per quanto attiene al contenuto del bilancio: il sindacato sul bilancio si riduceva, in tal modo, all'esercizio dell'azione contro coloro che lo avessero compilato<sup>24</sup>. A tale riguardo si è anzi precisato che nel vigore del codice di commercio tutti i bilanci passavano indenni all'esame dei giudici, in quanto, come appena chiarito, i giudici rifiutavano di esaminare il «merito dei bilanci»<sup>25</sup>. Va comunque sottolineato che, sulla base del dibattito che si andò sviluppando sia in dottrina che in giurisprudenza, il «dogma» della insindacabilità dei bilanci iniziò ad essere messo in discussione: infatti, si cominciò a ritenere invalida la delibera assembleare di un bilancio redatto fraudolentemente<sup>26</sup>. Più precisamente, si ammise l'invalidità dell'approvazione del bilancio, dopo che la legge n. 660 del 1931 introdusse il reato di false comunicazioni sociali, nel caso di bilancio fraudolentemente falso<sup>27</sup>. Gli studiosi, dal

<sup>23</sup> C. Sasso, *Le Società per azioni, III, Il bilancio*, in *Giur. sist. civ. e comm.* fondata da Bigiavi, Torino, 1981, rist. 1986, 81 s. L'unico precetto imposto fu il divieto di distribuire utili fittizi. Sul punto cfr. E. Bocchini, *La «chiarezza» e la «precisione» dei bilanci delle società per azioni nell'evoluzione della dottrina e della giurisprudenza*, in *Riv. soc.*, 1972, 374, a parere del quale il codice di commercio «si era chiuso nell'agnosticismo più completo».

<sup>24</sup> G. E. Colombo, *La disciplina giuridica del bilancio d'esercizio*, cit., 440.

<sup>25</sup> In tal senso B. Libonati, *Irregolarità nella redazione del bilancio di esercizio e invalidità della delibera di approvazione*, cit., 317 s. E. Bocchini, *La «chiarezza» e la «precisione» dei bilanci delle società per azioni nell'evoluzione della dottrina e della giurisprudenza*, cit., 375 e 379, sottolinea che il sistema del codice di commercio del 1882 trova la sua giustificazione nell'ideologia liberista che rendeva inconcepibile ogni sindacato esterno sull'andamento della gestione sociale; la giurisprudenza vedeva nel controllo giudiziale un inammissibile sindacato di merito sull'operato degli amministratori. L'A. sostiene che, «nella ideologia di fondo, la giurisprudenza rivela quella stessa impronta liberista dell'800, trasfusa nel codice di commercio, che accentua la massima tutela dell'autonomia privata (capitalista) nella gestione societaria».

<sup>26</sup> Cass. 24-6-1937, in *Foro it.*, 1938, I, 33. Cfr., in proposito, C. Sasso, *Le Società per azioni, III, Il bilancio*, cit., 83; B. Libonati, *In tema di invalidità della delibera di approvazione del bilancio*, cit., 212; E. Bocchini, *La «chiarezza» e la «precisione» dei bilanci delle società per azioni nell'evoluzione della dottrina e della giurisprudenza*, cit., 379 («era la prima breccia nel muro della insindacabilità del bilancio»).

<sup>27</sup> Come precisa G. E. Colombo, *La disciplina giuridica del bilancio d'esercizio*, cit., 441.

canto loro, affermavano il diritto dei soci all'impugnativa del bilancio formato in violazione della legge o dello statuto precisando, inoltre, che le disposizioni sulla formazione del bilancio sono di ordine pubblico e, quindi, indisponibili dalla maggioranza<sup>28</sup>.

Il codice civile del 1942, con le norme contenute negli artt. 2423 s. colma, pertanto, la lacuna cui dava luogo, nel vigore dell'abrogato codice di commercio, l'unico precetto sulla «evidenza e verità» del bilancio, contenuto nel citato art. 176 cod. comm<sup>29</sup>. È interessante vedere quale fu l'atteggiamento delle Corti, di legittimità e di merito, nei confronti della nuova normativa. In estrema sintesi, nell'analisi della giurisprudenza successiva all'emanazione del nuovo codice del 1942, per quello che interessa ai fini di questo studio, è possibile distinguere due fasi. Nella prima fase la giurisprudenza ignora il carattere imperativo degli artt. 2423 s., esamina il principio della veridicità del bilancio soltanto sulla base della disposizione penale di cui all'art. 2621 e trascura il principio della chiarezza del bilancio. Nella seconda fase, che inizia alla fine degli anni sessanta, la giurisprudenza abbandona il richiamo alla norma penale di cui all'art. 2621 nella valutazione civilistica delle irregolarità del bilancio; afferma la tassatività non solo del principio di verità, ma anche del principio di chiarezza del bilancio; afferma la nullità come sanzione per la violazione di questi principi<sup>30</sup>. In questa cornice si deve, infatti,

<sup>28</sup> In questi termini E. Bocchini, *La «chiarezza» e la «precisione» dei bilanci delle società per azioni nell'evoluzione della dottrina e della giurisprudenza*, cit., 379, il quale richiama l'opinione di B. Scorza, *L'art. 163 cod. comm. e il diritto degli azionisti di impugnare il bilancio approvato dall'assemblea*, in *Foro it.*, 1932, I, 1801 e T. Ascarelli, *L'art. 163 cod. comm. e la pratica statutaria*, in *Riv. dir. comm.*, 1932, I, 356.

<sup>29</sup> E. Bocchini, *La «chiarezza» e la «precisione» dei bilanci delle società per azioni nell'evoluzione della dottrina e della giurisprudenza*, cit., 380.

<sup>30</sup> In tal senso E. Bocchini, *La «chiarezza» e la «precisione» dei bilanci delle società per azioni nell'evoluzione della dottrina e della giurisprudenza*, cit., 381, alle cui puntuali osservazioni si rinvia per ulteriori approfondimenti dell'evoluzione giurisprudenziale in materia. Sul punto v., altresì, G. E. Colombo, *La disciplina giuridica del bilancio d'esercizio*, cit., 441: mentre una parte della giurisprudenza continuò a sostenere la tesi della insindacabilità, un'altra parte cominciò ad affermare la tesi della *invalidità* del bilancio nell'ipotesi di esposizione fraudolenta di fatti falsi, e ciò in una triplice direzione: da una parte, nel senso di non limitare più l'ipotesi di «fatti falsi» alla iscrizione di attività o passività inesistenti, estendendo invece la falsità anche all'ipotesi di valutazioni irragionevoli; dall'altra parte, nel senso di considerare rilevante, ai fini della fraudolenta falsità, non solo il dolo specifico previsto dall'art. 2621, ma più in generale l'intento di ledere o il diritto del socio receduto alla liquidazione della quota o il diritto al dividendo; dall'altra parte ancora, nel senso di considerare la fraudolenza «implicita» nell'assoluta irragione-

menzionare una decisione del Tribunale di Milano – considerata *leading case* in questa materia<sup>31</sup> – secondo cui la mancata osservanza anche di una sola prescrizione fra le tante articolate dalla legge sul contenuto del bilancio delle società per azioni costituisce violazione di una norma imperativa; in tal caso la deliberazione dell'assemblea che approva il bilancio è nulla per illiceità dell'oggetto, ai sensi dell'art. 2379<sup>32</sup>. Come non si è mancato di rilevare in dottrina<sup>33</sup>, la conseguenza della nullità prevista per le violazioni commesse in tema di bilancio e le numerose impugnative hanno tuttavia posto un problema di limiti a queste iniziative, dirette non solo contro l'ultimo bilancio approvato ma anche contro bilanci relativi ad esercizi sociali di molti anni addietro. La giurisprudenza ha, pertanto, trovato una soluzione nell'applicazione del principio, di cui all'art. 1421, in base al quale per far valere la nullità è necessario avervi interesse: in questa prospettiva è quindi cominciata la verifica dell'esistenza dell'interesse all'impugnazione del bilancio<sup>34</sup>.

volezza delle attribuzioni di valore. Si posero in questo modo le basi per il passo successivo che la giurisprudenza compì alla fine degli anni sessanta del secolo scorso.

<sup>31</sup> Trib. Milano 23 dicembre 1968, in *Giur. it.*, 1969, I, 2, 129; in *Riv. dir. comm.*, 1970, II, 193, con nota contraria di B. Libonati, *In tema di invalidità della delibera di approvazione del bilancio*, cit.; in *Banca borsa*, II, 1969, 279, con nota adesiva di A. Weiller, *La nullità del bilancio per illiceità*. G. E. Colombo, *La disciplina giuridica del bilancio d'esercizio*, cit., 66, ricorda che l'indirizzo che afferma la funzione informativa del bilancio prese le mosse da questa pronuncia di merito.

<sup>32</sup> Secondo C. Sasso, *Le Società per azioni, III, Il bilancio*, cit., 85, si tratta della prima decisione che tralascia i collegamenti con l'art. 2621.

<sup>33</sup> C. Sasso, *Le Società per azioni, III, Il bilancio*, cit., 123.

<sup>34</sup> Secondo G. Russo, *Osservazioni in tema di invalidità del bilancio*, in *Giur. comm.*, 2006, II, 441 s., in un primo periodo la giurisprudenza ha interpretato l'interesse del socio in termini patrimoniali generici. In seguito alle critiche mosse dalla dottrina, questa impostazione è stata poi abbandonata. Si possono ricordare, fra le altre, Trib. Milano 4 luglio 1974, in *Riv. dir. comm.*, 1975, II, 155, con nota contraria di B. Libonati, *Osservazioni in tema di bilanci irregolari e di interesse a farne dichiarare l'irregolarità* e in *Giur. comm.*, 1975, II, 46 con nota di P. G. Jaeger, *Legittimazione e interesse a impugnare il bilancio*. Secondo questa decisione, giacché le norme sulla formazione del bilancio hanno carattere imperativo, in quanto assumono rilevanza a livello di interessi generali, la delibera di approvazione di un bilancio irregolarmente redatto è nulla per illiceità dell'oggetto. L'azione per la dichiarazione di nullità della delibera di approvazione del bilancio va riconosciuta a chiunque vi abbia interesse, senza limitazioni di tempo, e dunque anche a chi non era socio al momento della deliberazione. Occorre tuttavia provare l'esistenza di un interesse attuale e concreto all'azione, cioè dimostrare la presenza di circostanze tali che, senza l'intervento del giudice, la parte subirebbe o continuerebbe a subire un danno ingiusto laddove l'accertamento giudiziale ripristina la posizione patrimoniale dell'agente. Sul punto, cfr., tra le altre, Trib. Milano 5 maggio 1980, in *Giur. comm.*, 1980, II, 938 con nota di S. Pan-

L'indirizzo che poi si andò consolidando – si è osservato – è partito dal rilievo che l'approvazione del bilancio è prescritta dalla legge allo scopo di fornire a tutti gli interessati – non solo azionisti, ma anche terzi – una obiettiva informazione sulla situazione patrimoniale e sull'andamento economico della società. Da ciò consegue che una deliberazione, che approvi un bilancio che non rappresenti chiaramente e correttamente la situazione patrimoniale e il risultato economico, è una deliberazione il cui oggetto contrasta con le norme imperative sul bilancio: è, quindi, una deliberazione con oggetto illecito *ex art. 2379*; come tale essa è nulla<sup>35</sup>. Il fondamento della invalidità della delibera non è più indicato nella frodolenza del bilancio, ossia nell'intenzione di ledere specifici diritti patrimoniali del socio: è solo l'oggettiva contrarietà del bilancio alle disposizioni che lo disciplinano a rendere illecito l'oggetto della delibera e nulla la stessa<sup>36</sup>. Come puntualizzato anche di recente dalla Corte di legittimità, la domanda volta a far dichiarare la nullità della deliberazione assembleare con cui è stato approvato il bilancio d'esercizio di una società di capitali *non redatto secondo i precetti inderogabili di legge* si fonda sul disposto dell'art. 2379, nella parte in cui siffatta norma prevede appunto la nullità delle delibere assembleari aventi un oggetto illecito. Tale domanda muove infatti dall'assunto che il bilancio redatto in difformità da

---

sieri, *Interesse a impugnare il bilancio e diritto d'informazione: una nuova prospettiva?*; Cass. 30-3-1995 n. 3774, in *Soc.*, 1995, 1180, con nota di F. Zucconi, *Impugnazione della delibera di approvazione del bilancio e interesse del socio* e in *Giust. civ.*, 1995, I, 3021, con nota di V. Salafia, *Questioni in tema di contenuto e di controllo del bilancio di società di capitali*; Cass. 3-9-1996, n. 8048, in *Giur. comm.*, 1997, II, 261, con nota di P.G. Jaeger, *Osservazioni a Corte di cassazione 3 settembre 1996, n. 8048 in tema di nullità del bilancio per violazione del principio di chiarezza*; Cass., 25-3-2003, n. 4372, in *Soc.*, 2003, 1109, con nota di V. Furfaro, *Nullità della delibera di approvazione del bilancio: legittimazione e interesse ad agire*; Trib. Napoli 5 aprile 2004, in *Soc.*, 2004, 1418, con nota di M. Silveti, *Invalidità del bilancio e principio di continuità prima e dopo la riforma*; Cass. 29-4-2004, n. 8204, in *Giur. it.*, 2004, 1877. V., inoltre, Cass. 23-11-2005, n. 24591, in *Giust. civ. mass.* 2005, 11 (Affinché sussista l'interesse del socio alla impugnazione per nullità della deliberazione dell'assemblea di approvazione del bilancio *ex art. 2379 c.c.*, occorre l'allegazione di una incidenza negativa nella di lui sfera giuridica delle irregolarità denunciate riguardo al risultato economico della gestione sociale, sia pure in termini anche soltanto di una possibilità di danno correlata alla sua partecipazione societaria).

<sup>35</sup> G. E. Colombo, *La disciplina giuridica del bilancio d'esercizio*, cit., 442 s.

<sup>36</sup> G. E. Colombo, *La disciplina giuridica del bilancio d'esercizio*, cit., 443. Tale soluzione non è, tuttavia, accolta da chi contesta che le disposizioni sul bilancio possano essere tutte qualificate d'ordine pubblico: così G. Ferri, *In tema di verità, di chiarezza e di precisione del bilancio d'esercizio*, cit., 258 s.

questi precetti sia illecito, per cui del pari illecito deve considerarsi l'oggetto dell'anzidetta delibera approvativa<sup>37</sup>.

La norma appena menzionata necessita, tuttavia, di una integrazione, deve cioè essere letta in combinato disposto con l'art. 2434 *bis*<sup>38</sup>, disposizione introdotta – lo si è anticipato – dalla Novella del 2003. Infatti il legislatore delegato ha voluto «una norma speciale a proposito che, a dispetto della sua collocazione nella sezione X (*rectius*, IX) in tema di bilancio, fa sistema con gli artt. 2377 ss. sul regime delle invalidità delle deliberazioni, a cui parzialmente derogava<sup>39</sup>. Come già evidenziato, il primo comma di tale norma dispone che le azioni previste dagli artt. 2377 e 2379 non possono essere proposte dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo. Con la disposizione in commento – espressione della già menzionata tecnica di riduzione degli spazi di tutela demolitoria<sup>40</sup> – il legislatore persegue l'obiettivo di impedire l'incertezza che colpirebbe una decisione così importante come quella relativa al documento che attesta i risultati conseguiti dalla società<sup>41</sup>; si tutela, più precisamente, l'interesse alla certezza giuridica, con riguardo all'attività della società, ed in particolare l'affidamento che il mercato ripone sull'informazione offerta dalla contabilità dell'ente<sup>42</sup>. La modifica più rilevante è quella contenuta proprio nel primo comma dell'art. 2434 *bis*, nel quale – come visto – il termine di decadenza per proporre l'impugnazione è fissato, sia per l'annullabilità, sia per la nullità, all'approvazione del bilancio successivo<sup>43</sup>. Tale disposizione mira a filtrare, attraverso il vincolo di tempe-

<sup>37</sup> Cass. 9-5-2008, n. 11554, cit. Come più volte chiarito, non è comunque decisivo stabilire se il vizio della delibera dia luogo alla nullità o all'annullabilità per la semplice ragione che, come vedremo tra poco, è sempre lo stesso il rimedio previsto dalla legge.

<sup>38</sup> Secondo una dottrina la norma in commento si pone come «disciplina di carattere generale per l'invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio»: G. Russo, *Osservazioni in tema di invalidità del bilancio*, cit., 445.

<sup>39</sup> G. Muscolo, *L'impugnazione delle deliberazioni assembleari di operazioni sul capitale, emissione di obbligazioni e approvazione del bilancio*, in *Soc.*, 2003, 933.

<sup>40</sup> In questi termini A. Nigro, *Tutela demolitoria e tutela risarcitoria nel nuovo diritto societario*, cit., 881 s.

<sup>41</sup> S. Pescatore, *Impresa societaria a base capitalistica. Bilancio e utili*, in *Manuale di diritto commerciale*, a cura di V. Buonocore, Torino, 2006, 321.

<sup>42</sup> G. Muscolo, *L'impugnazione delle deliberazioni assembleari di operazioni sul capitale, emissione di obbligazioni e approvazione del bilancio*, cit., 934.

<sup>43</sup> G. Muscolo, *L'impugnazione delle deliberazioni assembleari di operazioni sul capitale, emissione di obbligazioni e approvazione del bilancio*, cit., 934, la quale precisa che la «parametrazione del tempo

stività dell'impugnazione, la serietà dell'iniziativa giudiziaria e fa leva sull'assunto che il bilancio d'esercizio è strumento dell'azione sociale nel periodo della sua vigenza, sostituito con l'approvazione del successivo<sup>44</sup>. Si è specificato che la disposizione contenuta nell'art. 2434 *bis* si iscrive nel sistema di regole riguardanti l'invalidità degli atti aventi rilievo organizzativo. Secondo questa opinione, infatti, ha un evidente rilievo organizzativo la delibera soggetta allo speciale regime caducatorio previsto, appunto, dall'art. 2434 *bis*: questa delibera fonda, a livello di *organizzazione dei poteri*, la legittimazione degli amministratori a compiere atti che sono anche in grado di produrre mutamenti permanenti nell'organizzazione della società<sup>45</sup>.

In conclusione, in base al combinato disposto delle norme contenute negli artt. 2379 e 2434 *bis*, la delibera di approvazione di un bilancio redatto in violazione delle prescrizioni di legge è *invalida e può essere impugnata prima che venga approvato il bilancio successivo*: trascorso tale termine<sup>46</sup>, l'unico rimedio esperibile – come vedremo – è costituito, per chi lo ammette, dall'azione risarcitoria nei confronti della società, ma la stabilità della delibera non può più essere messa in discussione!

Si è correttamente rilevato che il «legislatore ha riguardo alla *rilevanza organizzativa* della delibera di approvazione del bilancio: rilevanza che attiene alla gestione della società nel corso dell'esercizio a venire, e che è attuale fino a quando non è superata dall'approvazione del bilancio del nuovo esercizio».

---

per l'impugnativa sulla durata dell'esercizio costituisce ulteriore applicazione del principio di stabilità dell'atto ...». Secondo G. Russo, *Osservazioni in tema di invalidità del bilancio*, cit., 445, nt. 46, la fissazione di un termine di decadenza vale soprattutto per l'azione di nullità *ex art.* 2379, poiché l'art. 2377 prevede già per l'azione di annullabilità un termine breve di novanta giorni, destinato di regola a scadere prima dell'approvazione dell'esercizio successivo.

<sup>44</sup> È la "vigenza" della rappresentazione contabile il nuovo criterio di selezione delle situazioni effettuali in atto, per le quali ha senso prevedere l'impugnabilità, e di quelle esaurite, per le quali essa sarebbe inutile non potendo avere alcuna retroazione: G. Meo, *Gli effetti dell'invalidità delle deliberazioni assembleari*, cit., 305. Secondo G. E. Colombo, *L'invalidità dell'approvazione del bilancio dopo la riforma del 2003*, cit., 940 s., nt.11., tuttavia, emerge in tal modo una visione della funzione del bilancio riduttiva, che finisce con il trascurare l'essenziale funzione informativa per prendere in considerazione solo gli aspetti organizzativi del bilancio.

<sup>45</sup> A. Genovese, *Le fattispecie tipiche di invalidità*, cit., 230, con affermazioni che riguardano non solo l'art. 2434 *bis*, ma anche gli artt. 2379 *ter* e 2500 *bis*. Ne consegue che queste norme vanno lette e interpretate avendo riguardo ai principi in materia di invalidità degli atti aventi rilievo organizzativo; principi che fanno perno sull'art. 2332, in tema di S.p.a. nulla.

<sup>46</sup> Si deve stabilire che cosa può incidere sulla decorrenza del termine di proposizione del-



L'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo «preclude l'impugnativa della delibera di approvazione antecedente perché fa venire meno l'interesse all'impugnativa. Se, infatti, il vizio del bilancio precedente si è trasmesso al bilancio successivo, l'impugnativa è proponibile nei confronti della nuova delibera. Se invece vi è stato un "ravvedimento", né l'approvazione del bilancio corretto, né quella del precedente bilancio saranno più censurabili»<sup>47</sup>. In tal modo non è più necessario invocare un eventuale intento "moralizzatore" finalizzato a porre un argine all'uso pretestuoso dello strumento dell'impugnativa di bilancio<sup>48</sup>: la *conservazione* di delibere così importanti è assicurata dalla corretta interpretazione e applicazione delle norme più volte richiamate. In realtà, l'aver sottolineato la rilevanza organizzativa del bilancio, il fatto che esso sia premessa di vicende organizzative e patrimoniali, non significa trascurare o, peggio, dimenticare il significato che il bilancio assume nei confronti di tutti i soci, cioè che esso costituisce l'informazione tipica prevista dal codice<sup>49</sup>. Ma il rilievo che assume il bilancio sotto il profilo informativo non è più sufficiente a superare il "limite invalicabile" costituito dall'attuale art. 2434 *bis*: o l'invalidità viene fatta valere prima che venga approvato il bilancio dell'esercizio successivo o il bilancio (la delibera di approvazione del bilancio) non può più essere impugnato. Ciò che quel bilancio rappresenta, non solo come premessa di vicende organizzative, ma anche come informazione ai soci, non può più essere rimesso in discussione: lo impedisce, secondo me, la corretta ricostruzione del dato normativo. Sembra questa la soluzione più corretta se ci muove avendo presente il tenore letterale delle disposizioni codicistiche, senza essere vincolati da rigide e aprioristiche costruzioni dogmatiche. Questa soluzione, inoltre, si rivela, a mio avviso, la più corretta anche alla luce di un più ordinato svolgimento dell'attività sociale: infatti, impostando il problema della invalidità della delibera di approvazione del bilancio nei termini sopra riportati, si persegue un "ragionevole" punto di equilibrio fra due esigenze egualmente meritevoli di considerazione: da un lato, la tutela dei soci e dei terzi, e dall'altro la stabilità

<sup>47</sup> A. Genovese, *Le fattispecie tipiche di invalidità*, cit., 232.

<sup>48</sup> P. G. Jaeger, *Legittimazione e interesse ad impugnare il bilancio*, cit., 48, ha sostenuto che Trib. Milano 4 luglio 1974, cit. merita approvazione ... dal punto di vista della «moralizzazione» delle impugnative di deliberazioni assembleari, in particolare in materia di bilancio.

<sup>49</sup> A tale riguardo si rivela molto interessante quanto sostenuto da B. Libonati, *Osservazioni in tema di bilanci irregolari e di interesse a farne dichiarare l'irregolarità*, cit., 155.

e la certezza dei rapporti che fanno capo alla società, soprattutto se questa è – come ipotizzato nel corso di queste pagine – la “grande impresa”, la società per azioni. Un Autore ha affermato che «sussiste, immancabilmente, intorno al fenomeno società (di capitali) una pluralità, un «universo» di interessi in movimento ... dei quali bisogna tener conto anche quando una delibera assembleare è (ed è stata dichiarata) invalida. Sussiste un principio di stabilità degli atti di società di capitali, la volontà del legislatore, cioè, ... di assicurare certezza all'azione della società, in omaggio ad un più generale obiettivo di certezza e di rapidità dei traffici giuridici che qui (in materia, cioè, di società di capitali) pare raggiungere la sua massima enfasi e, nel contempo, la sua massima utilità pratica...»<sup>50</sup>. La ricostruzione proposta in questo scritto mira a valorizzare questi aspetti, sempre all'interno della cornice costituita dai dati normativi. Accomunare i bilanci “viziati” – più in generale, bilanci non redatti ai sensi di legge – all'interno di un'unica sanzione (impugnazione da effettuare entro il termine di cui all'art. 2434 *bis*) – peraltro la meno grave tra quelle che possono applicarsi – significa, a mio modo di vedere, esprimere un giudizio rispettoso della *ratio* e della lettera delle norme così come ricostruite dalla dottrina più recente, a prescindere dalle circostanze che di volta in volta ricorrono nella fattispecie concreta. È la logica stessa delle norme, così come novellate dal Legislatore, che conduce, secondo me, alla soluzione appena indicata; e tale soluzione, ripetiamo ancora una volta, si impone *per ogni tipo di irregolarità* che fosse intervenuta nella redazione del bilancio di esercizio: o il bilancio (la deliberazione di approvazione) si impugna nell'anno o si consolidano, in modo irreversibile, gli effetti da esso prodotti: si vuole in questo modo sottolineare che, qualora non sia stata impugnata la delibera di approvazione del bilancio e sia poi trascorso il termine per impugnarla, in base al più volte richiamato art. 2434 *bis*, il bilancio non può più essere rimesso in discussione; *il sistema*, oggi, non lo consente! Altri, come vedremo, possono essere i rimedi azionabili in tale situazione, ma – si ripete – non si può più intaccare la situazione determinata dal bilancio irregolarmente formato.

Tutte le censure ai bilanci irregolari non possono prescindere da una let-

<sup>50</sup> A. Pisani Massamormile, *Statuti speciali di nullità ed “illegalità” delle delibere assembleari di S.p.a.*, cit., 401. L'A. svolge queste considerazioni nell'ambito di un ragionamento più ampio volto a dimostrare che la sanzione che l'art. 2379 (vecchia formulazione) chiama nullità è una sanzione diversa da quella che pure viene chiamata nullità dall'art. 1418.

tura dell'art. 2434 *bis* come quella che si è andata affermando nel corso degli ultimi anni – e sopra sintetizzata –, in una visione complessiva che prenda in considerazione la nuova disciplina della invalidità delle deliberazioni assembleari. All'interno di questa costruzione, io ritengo che il problema dei vizi e, in generale, delle irregolarità del bilancio d'esercizio possa trovare una più precisa e soddisfacente soluzione. In pratica, la delibera di approvazione di un bilancio “viziato”, come più volte chiarito, è affetta da invalidità *tout court* e deve essere impugnata prima che sia approvato il bilancio successivo, *altrimenti gli effetti da essa prodotti si consolideranno in modo definitivo*<sup>51</sup>. In questa prospettiva, pertanto, non ha più ragione d'essere l'indagine volta ad accertare se, nel caso concreto, si tratti di un vizio di contenuto del bilancio o “solo” di un vizio che attiene alla formazione dello stesso<sup>52</sup>. Non ha più ragione d'essere nemmeno accertare se la violazione riguardi la “chiarezza” o la “rappresentazione veritiera e corretta”<sup>53</sup>. Non ha più importanza, infine, la disputa sulla natura delle disposizioni sulla formazione del bilancio: se, cioè, esse siano tutte di ordine pubblico e quindi indisponibili da parte della maggioranza: anche sotto tale profilo, pertanto, la prospettiva d'indagine seguita si lascia preferire, evitando accertamenti dagli esiti incerti<sup>54</sup>. Il ragionamento

<sup>51</sup> A questo proposito G. Conte, *Osservazioni sul nuovo regime delle invalidità delle deliberazioni assembleari*, cit., 664, sottolinea come una peculiare “forma di recupero” (il virgolettato è mio) della nullità e dell'annullabilità della deliberazione di approvazione del bilancio si realizza con l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo *ex art.* 2434 *bis*, primo comma.

<sup>52</sup> Secondo A. Genovese, *Le fattispecie tipiche di invalidità*, cit., 243, invece, è necessario distinguere fra invalidità della delibera dipendente dai vizi del bilancio approvato, in ipotesi non conforme agli artt. 2423 s. e invalidità della delibera, viziata in quanto tale.

<sup>53</sup> In passato E. Bocchini, *La «chiarezza» e la «precisione» dei bilanci delle società per azioni nell'evoluzione della dottrina e della giurisprudenza*, cit., 416, ha sostenuto, invece, che in ordine al tipo di invalidità che colpisce la delibera di approvazione di un bilancio irregolare occorre distinguere a seconda che si tratti di violazione del principio della verità o del principio della chiarezza, implicando queste due specie di irregolarità problematiche parzialmente diverse. In base a quanto affermato nel presente studio, al contrario, si ha un'unica soluzione a fronte di un bilancio illegittimo.

<sup>54</sup> Va peraltro sottolineato che, secondo autorevole opinione, «la violazione di ogni norma di legge, anche la violazione di norme imperative, comporta la semplice annullabilità della deliberazione, in deroga al principio generale, codificato nell'art. 1418, comma 1°, della nullità del contratto o dell'atto unilaterale contrario a norme imperative»: F. Galgano, *Il nuovo diritto societario*, in *Tratt. di dir. comm. e dir. pubb. dell'econ.* diretto da Galgano, Padova, 2003, 219. In proposito si può ricordare anche quanto stabilito da Cass.15-11-2000, n. 14799, in *Mass. Giust. civ.*, 2000, 2332: il regime delle invalidità delle delibere assembleari realizza un'inversione ri-

seguito sembra, pertanto, quello più lineare se si presta la dovuta attenzione alle prescrizioni di legge e, in base a queste, si ricostruisce l'invalidità della delibera assembleare di approvazione del bilancio, *indipendentemente* dalle costruzioni dogmatiche della invalidità del negozio giuridico. Si può concordare, pertanto, con l'opinione di un insigne autore secondo il quale il sistema «tende alla tutela degli atti decisi dalla maggioranza anche quando il provvedimento deliberativo possa apparire in qualche modo censurabile»<sup>55</sup>. In conclusione, andrebbe rivista l'affermazione secondo cui «non si può impugnare un bilancio di miliardi solo perché sono state indicate unitariamente voci di consistenza insignificante o perché rispetto ad una voce singola che di per sé sola non vale a far apparire una situazione patrimoniale diversa non siano stati seguiti rigorosamente i criteri di valutazione previsti dalla legge»<sup>56</sup>. Oggi non si può più impugnare un bilancio di ... milioni (... di euro) – a volere seguire l'esempio appena riferito – dopo che è stato approvato il bilancio dell'esercizio successivo: lo impedisce l'attenta lettura dell'art. 2434 *bis*!

Prima della Novella, come detto, era necessaria una interpretazione dell'interesse ad agire "rigida", al fine di evitare il rischio, se non di riaprire la «corsa all'impugnativa dei bilanci», quanto meno di rendere più agevoli le impugnazioni pretestuose<sup>57</sup>. Oggi, invece, non dovrebbe più porsi il problema di "limitare" i rischi appena accennati: è lo stesso legislatore, che all'art. 2434 *bis* stabilisce quando l'interesse di chi impugna una delibera di approvazione di un bilancio è "attuale e concreto"; il legislatore seleziona, in altri termini, *al posto* dell'autorità giudiziaria, l'interesse di chi "impugna" un bilancio. Evidente è in questo modo la maggiore certezza dei rapporti giuridici

---

spetto al principio di diritto comune, secondo cui l'azione di nullità costituisce criterio generale di vizio negoziale fondato sulla contrarietà a norme imperative, mentre è sempre speciale l'azione di annullamento. Il diritto societario al contrario pone l'annullabilità come azione di carattere generale e la nullità come azione speciale, attivabile nei soli casi previsti dall'art. 2379 c.c. Ne consegue che la violazione di norma di legge, anche di carattere imperativo, comporta in diritto societario la mera annullabilità. La decisione in oggetto richiama Cass. 9-4-1999, n. 3457, in *Foro it.*, 1999, I, 2248 (la disciplina dell'invalidità delle deliberazioni dell'assemblea di società per azioni è completa e autonoma rispetto a quella prevista in materia contrattuale dagli artt. 1418 s.); Cass. 22-7-1994, n. 6824, in *Giust. civ.*, 1995, I, 440 e Cass. 23-3-1993, n. 3458, in *Foro it.*, I, 257.

<sup>55</sup> B. Libonati, *Assemblea e patti parasociali*, cit., 478.

<sup>56</sup> G. Ferri, *In tema di verità, di chiarezza e di precisione del bilancio d'esercizio*, cit., 262.

<sup>57</sup> S. Pansieri, *Interesse a impugnare il bilancio e diritto d'informazione: una nuova prospettiva?*, cit., 943 s.

d'impresa che discende da tale ricostruzione del sistema. In questa prospettiva, gli effetti prodotti dal fatto “deliberazione di approvazione di un bilancio illegale” non possono più essere rimossi; il giudizio negativo, espresso dall'ordinamento giuridico riguardo a questa delibera, non può impedire che quest'ultima produca (o, meglio, *continui a produrre*) gli effetti alla stessa ricollegati *all'interno dell'organizzazione societaria*<sup>58</sup>. Come ha posto in luce la dottrina più volte richiamata in questo studio<sup>59</sup>, non si può non sottolineare la rilevanza organizzativa della delibera di approvazione del bilancio: l'esigenza connessa ad una ordinata gestione dell'impresa sociale “domina” la vicenda in esame e comporta che, qualora la delibera di approvazione di un bilancio “illegale” – ossia non rispettoso delle norme che presiedono alla sua formazione – non venga impugnata nel termine di cui all'art. 2434 *bis*, la stessa, come già detto, non può più essere rimossa; fa ormai parte dell'organizzazione della società.

Si è osservato che da tempo è entrata in crisi l'assolutezza del principio – non testualmente previsto nemmeno negli artt. 1418 s., ma tradizionalmente affermato – in base al quale il negozio nullo non produrrebbe alcun effetto. Si è dovuto riconoscere che ci sono effetti necessariamente collegati anche alla fattispecie «negozio nullo»: effetti diversi da quelli voluti dalle parti e che sarebbero derivati dal tipo di negozio concluso, se fosse stato valido, ma non per questo inesistenti<sup>60</sup>. Se queste considerazioni si affacciano da diversi anni nel dibattito dottrinale con riferimento al “negozio nullo”, a maggior ragione l'assolutezza del principio in esame si può seriamente mettere in discussione di fronte ad un atto – strutturalmente e funzionalmente diverso dal “contratto” – che assume un ruolo centrale nell'organizzazione della società per azioni, come la delibera di approvazione di un bilancio (invalido), tenuto conto, soprattutto, della necessità, imposta dalla legge, di impugnarlo entro

<sup>58</sup> Le considerazioni appena formulate – ripeto ancora una volta – si impongono in base ad una ricostruzione degli istituti che tenga conto dei dati normativi. Di fronte alla realtà costituita da una ben precisa opzione del legislatore, non è questa la sede più idonea per stabilire se sia corretto affermare che le scelte legislative operate con la riforma offrono più di un segnale di cedimento, da parte dell'ordinamento giuridico statale, in ordine alla tutela dei valori e dei principi di cui pure è, per tradizione, garante: così G. Conte, *Osservazioni sul nuovo regime delle invalidità delle deliberazioni assembleari*, cit., 665.

<sup>59</sup> A. Genovese, *Le fattispecie tipiche di invalidità*, cit., 232.

<sup>60</sup> A. Pisani Massamormile, *Statuti speciali di nullità ed “illegalità” delle delibere assembleari di S.p.a.*, cit., 401.

un ben determinato limite temporale. A mio avviso, solo continuando a fare riferimento alla tradizionale configurazione della nullità negoziale si può continuare a sostenere che la dichiarazione giudiziale di nullità comporta la caducazione di tutti gli effetti prodotti dall'atto nullo, o meglio, l'accertamento che quell'atto non ha prodotto alcun effetto. Il principio *quod nullum est nullum producit effectum*, già in crisi in ordine alla fattispecie "contratto", non è assolutamente idoneo a tutelare i molteplici e rilevanti interessi che ruotano intorno alla società per azioni, a fronte – in particolare – di una delibera di approvazione del bilancio d'esercizio, sia pure invalido<sup>61</sup>.

La conclusione raggiunta, in definitiva, muove da una premessa di fondo, che traspare dalla lettura di questo scritto: non è più possibile continuare a spiegare il regime delle vicende organizzative della società per azioni in un'ottica contrattualistica<sup>62</sup>. Tale conclusione mi sembra, oggi, più salda se si considera che il legislatore ha dettato per l'invalidità delle deliberazioni assembleari in generale, e per la deliberazione di approvazione del bilancio in particolare, una serie di regole *ad hoc*, ben distinte da quelle sulla invalidità negoziale. La ragione di tale differente disciplina risiede nella circostanza – lo si è accennato – che la deliberazione non si può ridurre ad un "semplice" atto negoziale che intercorre tra privati; essa si inserisce, infatti, all'interno di una organizzazione governata da ben precise regole di funzionamento. Ciò vale, a maggior ragione, per la delibera di approvazione del bilancio, il cui rilievo organizzativo è stato più volte puntualizzato nel corso di queste pagine. Uno studioso ha rilevato che «certo non si enfatizza il ruolo del bilancio di esercizio se si ammette che esso costituisce il perno su cui ruota il sistema delle norme in materia di società per azioni; lo strumento che consente alla macchina societaria di attivarsi in modo corretto»<sup>63</sup>: il legislatore della rifor-

<sup>61</sup> Cfr. A. Pisani Massamormile, *Statuti speciali di nullità ed "illegalità" delle delibere assembleari di S.p.a.*, cit., 402, il quale sottolinea, tra l'altro, che la dottrina civilistica recente ha posto in luce la frequente inidoneità della nullità, sul piano tecnico e nella sua configurazione tradizionale, a realizzare la tutela positiva di interessi di volta in volta meritevoli di protezione. Anche E. Ginevra, *Nullità post-conversione di delibera di emissione di obbligazioni bancarie convertibili?*, in *Giur. comm.*, 2003, II, 270, nt. 39, sottolinea che il principio in esame è «da tempo soggetto a revisione», soprattutto con riguardo alla sempre maggiore emersione di figure di nullità testuali.

<sup>62</sup> Cfr. le interessanti considerazioni di E. Ginevra, *Nullità post-conversione di delibera di emissione di obbligazioni bancarie convertibili?*, cit., 275.

<sup>63</sup> G. Grippo, *Funzione informativa del bilancio di esercizio e comportamenti gestori*, in *Giur. it.*, 1988, 2, I, 772.

ma, con l'art. 2434 *bis*, ha voluto "potenziare" tale strumento, mettendolo al riparo da impugnative, spesso, di mero disturbo. La novità in commento è posta al servizio di un più ordinato funzionamento della società per azioni.

4. – Giunti a questo punto, occorre adesso chiedersi quali siano gli effetti della dichiarazione di invalidità della delibera di approvazione del bilancio. Senza alcuna pretesa – anche in questo caso – di ripercorrere il dibattito su tale argomento, si può ricordare che, in passato, un insigne Autore – in linea con l'opinione maggioritaria – ha sottolineato che alla dichiarazione di nullità dell'approvazione del bilancio consegue che il bilancio invalidamente approvato non ha più la qualifica di «bilancio della società» per quell'esercizio: gli amministratori, di conseguenza, devono dare inizio ad un nuovo *iter* di formazione del bilancio per quell'esercizio e, se necessario, per gli esercizi successivi<sup>64</sup>. Più di recente lo stesso Autore ha ricordato che fino alla riforma del 2003, gli effetti della sentenza dichiarativa della nullità dell'approvazione del bilancio sono stati ritenuti quelli propri di ogni dichiarazione di nullità di un atto giuridico: *l'atto è dichiarato privo di effetti giuridici*. Da ciò consegue che il documento contabile depositato presso il registro delle imprese come «bilancio della società XY per l'esercizio N» non è il bilancio della società XY: gli amministratori, tenuti per legge a «prendere i conseguenti provvedimenti», devono redigere un nuovo progetto di bilancio per l'esercizio N<sup>65</sup>. All'interno di questo panorama dottrinale abbastanza uniforme, si registrano alcune voci contrarie. Così, si è osservato che il bilancio non può integralmente «rifiarsi», ma si possono introdurre nel bilancio quelle modifiche conseguenti direttamente alle cause che hanno determinato la dichiarazione di nullità, modifiche che tuttavia non possono alterare immediatamente i risultati prati-

<sup>64</sup> G. E. Colombo, *Il bilancio d'esercizio*, cit., 455 s.

<sup>65</sup> G. E. Colombo, *L'invalidità dell'approvazione del bilancio dopo la riforma del 2003*, cit., 954. Secondo l'A., l'obbligo di prendere i provvedimenti resi necessari dall'intervenuta sentenza deve necessariamente concretizzarsi nella redazione *ex novo* del bilancio; vengono meno le *remore psicologiche* all'accoglimento dell'*unica conseguenza giuridicamente compatibile* con una sentenza dichiarativa di nullità: se la sentenza accerta ... che quel documento non è stato mai validamente approvato e pertanto non è «il bilancio della società XY per l'esercizio N», la società deve provvedere a pubblicare un «bilancio per l'esercizio N» che sostituisca quello mai validamente approvato.

ci, operativi del bilancio<sup>66</sup>. Va comunque ribadito che, prima della riforma, l'indirizzo prevalente era nel senso che conseguenza della sentenza dichiarativa della nullità fosse l'obbligo degli amministratori di redigere un nuovo progetto di bilancio.

Tale conclusione è ancora attuale alla luce dell'art. 2434 *bis*? Continua a non esserci uniformità di vedute in dottrina circa il contenuto dell'obbligo che incombe sugli amministratori in conseguenza della dichiarazione di invalidità del bilancio di un esercizio precedente; in altri termini, la domanda è sempre la stessa: occorre *rifare* il bilancio dichiarato invalido? A tal fine si deve invocare il *terzo comma* dell'art. 2434 *bis*, il quale dispone, come accennato, che il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità ... tiene conto delle ragioni di questa. Si è osservato che è disagiata l'interpretazione della norma appena menzionata, con la quale il legislatore si è posto il problema degli effetti derivanti, appunto, dalla declaratoria di invalidità, onerando gli amministratori del compito di adottare i provvedimenti conseguenti<sup>67</sup>. In sintesi, si possono enucleare sul punto due differenti orien-

<sup>66</sup> P. Ferro-Luzzi, *Vizi del bilancio e vizi della delibera di approvazione*, in *Giur. comm.*, 1982, 819, il quale – va aggiunto – precisa che sono «de caratteristiche proprie e peculiari del fenomeno bilancio a portare a conseguenze ben lontane da quelle che sembrano derivare dalla rigida e logica approvazione dei principi generali della nullità, riprova ulteriore, questa, della non perfetta coerenza di tale tipo di azione alla adeguata tutela degli interessi che pur si vogliono proteggere». Lo stesso A., ancora, evidenzia che l'azione di nullità implica delle conseguenze che viste alla luce dei principi del bilancio «non esito a chiamare al limite dell'aberrante: rifare vecchi bilanci». Pure ad avviso di B. Libonati, *Osservazioni in tema di bilanci irregolari e di interesse a farne dichiarare l'irregolarità*, cit., 166 e 168, «non è possibile rifare il bilancio, già quando sia trascorso un esercizio da quello cui il bilancio in questione si riferisce. Sarebbe come voler tornare indietro nella storia, e rinnovarla: il che non ha senso». Pertanto – chiosa l'illustre A. – «mi sembra che i bilanci siano forse correggibili, là dove sussistano circostanze obiettive ... accertabili in ogni momento, ma non rifacibili, là dove, ed è l'essenza stessa della redazione o di quella che dovrebbe essere la redazione del bilancio d'esercizio, il procedimento valutativo è storicamente condizionato». Mi sembra molto interessante notare che, secondo questo scrittore, l'accertamento del vizio, quelle volte in cui il bilancio non è suscettibile di correzioni, non è però di nessun rilievo. Il nuovo bilancio dovrà essere redatto *tenendo conto* (il corsivo è mio) dei criteri che si sono ritenuti validi, e non di quelli, in precedenza utilizzati, che si sono ritenuti inesatti. L'attuale terzo comma dell'art. 2434 *bis* fa ricorso ad espressioni equivalenti!

<sup>67</sup> M. Bussoletti, *Commento all'art. 2434 bis*, in G. Nicolini, *A. Stagno D'Alcontres* (a cura di), *Società di capitali. Commentario*, II, Napoli, 2004, 1089. Secondo A. Genovese, *Le fattispecie tipiche di invalidità*, cit., 232, nt. 29, per questo aspetto si ritiene che la previsione di cui all'art. 2434 *bis*, comma 3°, costituisca applicazione di quanto più in generale previsto dall'art. 2377, com-



tamenti. Secondo un'opzione ermeneutica, il legislatore, con la norma in esame, «ha avuto riguardo alla prevalente rilevanza organizzativa della delibera anche quale oggetto di possibile caducazione invalidativa. Si può dunque ritenere che la condotta amministrativa prescritta esaurisca gli effetti “reali” della pronuncia invalidativa»<sup>68</sup>. La norma appena menzionata «esclude che gli amministratori debbano procedere alla redazione di un nuovo bilancio, da sottoporre all'assemblea: il bilancio dichiarato invalido non viene sostituito da un nuovo bilancio, ma gli effetti della invalidità dovranno essere considerati nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale è intervenuta la pronuncia giudiziale»: a ciò consegue «la stabilità anche dei precedenti bilanci d'esercizio nelle more approvati, che non potranno (né dovranno) essere modificati»<sup>69</sup>. A tale opinione hanno successivamente aderito altri studiosi<sup>70</sup>. In questa cornice si è, in particolare, evidenziato che il nuovo regime dimostra di aver accolto le critiche sollevate alla concezione del bilancio come mero strumento informativo, in quanto tale modificabile *ex post* in forza dell'accertata invalidità del bilancio precedente. E di cogliere invece la portata del bilancio «quale atto societario dotato di autonoma efficacia organizzati-

---

ma 6° (*rectius*, comma 7°). Anche ad avviso di G. Muscolo, *L'impugnazione delle deliberazioni assembleari di operazioni sul capitale, emissione di obbligazioni e approvazione del bilancio*, cit., 934, il terzo comma dell'art. 2434 *bis* costituisce applicazione insieme del principio generale di continuità dei bilanci e dell'art. 2377, sesto – *rectius*, settimo – comma e 2379, ultimo comma, che obbligano gli organi di gestione a prendere i provvedimenti conseguenti all'annullamento e alla dichiarazione di nullità sotto la propria responsabilità, salva la tutela dell'affidamento dei terzi.

<sup>68</sup> A. Genovese, *Le fattispecie tipiche di invalidità*, cit., 232.

<sup>69</sup> D. Spagnuolo, *Commento all'art. 2434 bis*, in M. Sandulli, V. Santoro (a cura di), *La Riforma delle Società*, Torino, 2003, 858 s. Nello stesso ordine di idee cfr., inoltre, A. Genovese, *Le fattispecie tipiche di invalidità*, cit., 245 s., a parere della quale è da escludere che gli amministratori debbano redigere un nuovo bilancio. «Il bilancio dichiarato invalido non viene sostituito». Gli effetti della invalidità dovranno essere considerati nel bilancio di esercizio nel corso del quale è intervenuta la pronuncia giudiziale. Incombe, pertanto, sugli amministratori il dovere di operare le necessarie variazioni sul bilancio conseguenti all'accertamento giudiziale. L'inottemperanza degli amministratori comporterà invalidità del bilancio di esercizio nel corso del quale è intervenuta la pronuncia giudiziale, che sarà autonomamente impugnabile per violazione della norma contemplata dall'art. 2434 *bis*, terzo comma, c.c.

<sup>70</sup> Ad avviso di M. Silvetti, *Invalidità del bilancio e principio di continuità prima e dopo la riforma*, in *Soc.*, 2004, 1423, la disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 2434 *bis* «viene correttamente intesa nel senso che il bilancio di esercizio successivo a quello approvato in virtù di una deliberazione dichiarata invalida per vizi di contenuto debba riportare le correzioni derivanti dalla pronuncia di invalidità».

va, una volta approvato e pubblicato, e cioè di effetti sostanziali ineliminabili *ex post*<sup>71</sup>.

Secondo una diversa impostazione, invece, l'esigenza di fornire al mercato un'informazione trasparente e corretta sull'evoluzione economica, patrimoniale e finanziaria della società comporta l'obbligo di redigere *nuovamente* il bilancio impugnato e quelli degli esercizi intermedi inficiati dallo stesso vizio<sup>72</sup>. Su questa linea si è quindi criticata<sup>73</sup> la tesi per cui non occorre procedere alla redazione di un nuovo bilancio in base ad alcuni argomenti che passo velocemente ad esaminare. Innanzitutto si è detto che l'invalidazione – la sentenza di nullità o di annullamento – ha funzione «demolitoria» o «reale»: la sentenza elimina – o dichiara che non si sono mai prodotti – gli effetti giuridici dell'atto annullato o dichiarato nullo. Ciò comporta che se quell'atto era doveroso, all'eliminazione dell'atto viziato *dovrà* fare seguito la nuova formazione di un atto dello stesso tipo, esente da vizi, tale da *riempire il vuoto lasciato dalla sentenza demolitoria*. L'argomento in questione merita la più attenta considerazione essendo il problema complesso. Ai fini del presente scritto mi limiterò, tuttavia, a qualche breve riflessione: oggi non è più possibile applicare categorie e schemi concettuali tipici degli atti negoziali in quanto non siamo in presenza di ... semplici atti negoziali! Il rilievo che "l'invalidazione ha funzione demolitoria" non si attaglia più, specialmente dopo la riforma del 2003, ad un fenomeno complesso quale indubbiamente è una società per azioni che opera sul mercato coinvolgendo gli interessi di un numero indeterminato di soggetti. Non c'è alcun vuoto da riempire: al massimo – come già accennato – c'è una delibera di approvazione di un bilancio non correttamente formato che *ha già prodotto i suoi effetti* all'interno dell'organizzazione societaria. Di questo ha preso atto il riformatore con l'art. 2434 *bis*. Si è affermato, in particolare, che escludere l'obbligo di rifare il bilancio significa sostenere che «la sentenza di nullità, in questo caso, non avrebbe effetti demolitori». «Una «nullità», chiamata con tale nome, priva di effetti demolitori è prevista, in campo societario, solo nell'art. 2332 »<sup>74</sup>. Si può, in contrario, richiamare una considerazione di carattere "sistematico", già evi-

<sup>71</sup> G. Meo, *Gli effetti dell'invalidità delle deliberazioni assembleari*, cit., 305.

<sup>72</sup> G. F. e M. Campobasso, *Diritto commerciale. 2. Diritto delle società*, cit., 479.

<sup>73</sup> G. E. Colombo, *L'invalidità dell'approvazione del bilancio dopo la riforma del 2003*, cit., 964.

<sup>74</sup> G. E. Colombo, *L'invalidità dell'approvazione del bilancio dopo la riforma del 2003*, cit., 965 e 966, nt. 57.

denziata nel corso di queste pagine: il declino del momento contrattuale e la sempre maggiore importanza che assume il momento organizzativo all'interno delle vicende societarie. Se si tiene conto di tale premessa, si può comprendere che, in realtà, ciò che il legislatore qualifica come nullità, in campo societario, è fenomeno diverso da quello tradizionalmente indicato come tale. In altri termini, se – come più volte chiarito – la nullità delle delibere è cosa ben diversa dalla nullità dei negozi, ne consegue che potrebbe anche configurarsi un fenomeno di “nullità” da cui non derivano – o almeno non derivano necessariamente – effetti “demolitori” nel senso tradizionale dell'espressione. Nella ricostruzione in esame, non c'è, pertanto, contraddizione fra azione demolitoria e negazione dell'effetto tipico dell'accoglimento di tale azione<sup>75</sup>. Le considerazioni appena riferite discendono da una determinata premessa, già messa in luce: l'opinione qui non condivisa sviluppa il suo ragionamento secondo le tradizionali categorie della invalidità che colpisce un negozio giuridico. In quest'ottica, pertanto, ad una sentenza che “elimina dal mondo del diritto” un bilancio deve seguire, coerentemente, la redazione di un nuovo bilancio da parte delle società. Ma è proprio tale prospettiva che – come più volte puntualizzato in questo studio – deve essere ribaltata: la delibera che approva un bilancio non è un semplice atto negoziale e, quindi, la risposta ad una sua “illegalità” non può essere la stessa che colpisce un negozio invalido. A mio avviso, infatti, – ribadisco ancora una volta – o il bilancio si impugna nel termine di cui all'art. 2434 *bis* oppure si consolidano tutti gli effetti prodotti dallo stesso bilancio (sia pure invalidamente formato). La dottrina in commento continua a parlare di «tradizionali conseguenze della nullità ...»<sup>76</sup>, ma è possibile, dopo la riforma del 2003, ipotizzare una diversa ricostruzione che tenga nella giusta considerazione la fondamentale differenza che intercorre tra nullità di un contratto e nullità di una delibera assembleare, in generale e di una delibera di approvazione di un bilancio di una società per azioni, in particolare<sup>77</sup>.

<sup>75</sup> Come ritiene, invece, l'illustre autore: G. E. Colombo, *L'invalidità dell'approvazione del bilancio dopo la riforma del 2003*, cit., 965, nt. 56.

<sup>76</sup> G. E. Colombo, *L'invalidità dell'approvazione del bilancio dopo la riforma del 2003*, cit., 968.

<sup>77</sup> È stata sottoposta a critica l'interpretazione prevalente della disposizione contemplata dal terzo comma dell'art. 2434 *bis*: il limite principale di tale tesi sarebbe costituito dalla «incompleta ed inefficiente attuazione della funzione informativa del bilancio dell'esercizio fatto oggetto di censura nella sentenza; oltre che nella sostanziale frustrazione dell'interesse dell'impugnante ad ottenere una sequela completa di bilanci corretti». Non è sembrata “equili-

D'altra parte, non si tratta qui del "pregiudizio" di volere trovare, anche nel comma 3 dell'art. 2434 *bis*, una «innovazione limitativa» degli effetti tradizionali della dichiarazione di nullità<sup>78</sup>; si tratta, invece, di provare a ricostruire il sistema della invalidità della delibera di approvazione del bilancio alla luce sia dei dati normativi complessivamente considerati, sia degli interessi che emergono nel caso di un atto – appunto la delibera di approvazione del documento contabile della società – ben diverso da un "semplice" contratto. Ne deriva che, a mio avviso, non è più possibile applicare *sic et simpliciter* principi elaborati per l'invalidità di un atto negoziale ad un fenomeno – la delibera di approvazione di un bilancio irregolare (in senso ampio) – che ormai non si lascia più inquadrare in tale tradizionale categoria.

In base a quanto detto si può sinteticamente osservare che gli autori che considerano il bilancio uno strumento organizzativo delle vicende sociali ritengono che non se ne debba redigere uno nuovo: basta dare notizia degli effetti della sentenza nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale è stata dichiarata l'invalidità; coloro che, al contrario, sottolineano l'essenziale funzione informativa (per i soci e per i terzi) del bilancio affermano la necessità di procedere alla redazione di un nuovo bilancio<sup>79</sup>.

È da condividere l'opinione secondo cui, in virtù dei principi che governano la materia in esame, la «caducazione della delibera di cui all'art. 2434

---

brata» una soluzione che, a causa della inutilità del rifacimento del bilancio ai fini organizzativi, trascura l'altra sua funzione, quella appunto informativa. Ne deriva, pertanto, come già chiarito, l'obbligo degli amministratori di rifare sia il bilancio dichiarato irregolare sia i bilanci successivi – relativamente alle poste interessate dalla sentenza – sui quali si è ripercossa l'irregolarità di quello: G. E. Colombo, *L'invalidità dell'approvazione del bilancio dopo la riforma del 2003*, cit., 968 e 970. Dopo quanto si è precisato, si può solo aggiungere che, in ogni caso, non è completamente frustrato l'interesse di chi vuole ricostruire «la sequenza dei valori e dei rapporti tra valori negli anni ...»; esso deve, tuttavia, confrontarsi con esigenze che oggi appaiono degne di maggiore considerazione.

<sup>78</sup> Così G. E. Colombo, *L'invalidità dell'approvazione del bilancio dopo la riforma del 2003*, cit., 971.

<sup>79</sup> Non si vuole qui affermare implicitamente il principio «impediamo le impugnative del bilancio, e quando sono ammesse rendiamole innocue»: v. G. E. Colombo, *L'invalidità dell'approvazione del bilancio dopo la riforma del 2003*, cit., 973. Quello che, al contrario, interessa è di attribuire al sistema della invalidità della delibera di approvazione di un bilancio "illegale", e quindi al terzo comma del più volte menzionato art. 2434 *bis*, letto in combinato disposto con gli altri due commi precedenti, e nel contesto delle invalidità delle deliberazioni assembleari come risulta dalla Novella, il significato (spero) più corretto nel caso in cui un bilancio di s.p.a. (e non – ripetiamo – un mero atto negoziale) risulti in qualunque modo "viziato".

*bis*, nei limiti in cui fosse praticabile, non potrebbe avere effetti retroattivi. La pronuncia non potrebbe travolgere gli atti posti in essere dagli amministratori, in attuazione della delibera, ma solo obbligare gli amministratori, in base all'art. 2377, comma 7°, a prendere iniziative idonee a riportare l'organizzazione e l'attività della società nelle condizioni in cui si sarebbero trovate se la delibera non fosse stata adottata o non fosse stata viziata<sup>80</sup>. Nel vigore della precedente disciplina un Autore aveva sottolineato l'avvenuto «spostamento degli effetti dell'invalidità dal piano reale a quello obbligatorio, nel senso che sulla società graveranno solo alcuni obblighi di comportamento»<sup>81</sup>. Quanto appena riferito, secondo me, si può oggi ribadire proprio con riferimento all'art. 2434 *bis*, terzo comma!

Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, la caducazione giudiziale della delibera di approvazione del bilancio non comporta la caducazione di tutti gli atti ad essa conseguenti: si impone soltanto alla società, all'organizzazione societaria, di porre rimedio, *in base alle sue regole di funzionamento*, alla illegittimità; si hanno conseguenze solo ed esclusivamente sul piano obbligatorio: sono salvi gli effetti prodottisi<sup>82</sup>. Oggi si cercherà il rimedio ad una eventuale dichiarazione giudiziale di nullità della delibera di approvazione del bilancio non rifacendosi, puramente e semplicemente, alla disciplina della nullità negoziale (la quale appresta, come più volte detto, una sanzione non adeguata alle necessità della S.p.a.), ma avvalendosi delle regole di funzionamento della stessa S.p.a.: ad un fenomeno diverso (la delibera di approvazione del bilancio) deve corrispondere una sanzione diversa (quella di cui all'art. 2434 *bis*, terzo comma, nel senso qui inteso). Più in generale, all'anomalia nello “scambio” si risponde – o, meglio, si può rispondere – con la eliminazione retroattiva degli effetti; all'anomalia nel funzionamento dell'”organizzazione” si risponde con un provvedimento attuato dagli amministratori e, quindi, avvalendosi dell'organizzazione medesima! In altri termi-

<sup>80</sup> A. Genovese, *Le fattispecie tipiche di invalidità*, cit., 233 s.

<sup>81</sup> In questo senso A. Pisani Massamormile, *Statuti speciali di nullità ed “illegalità” delle delibere assembleari di S.p.a.*, cit., 403, il quale formula questi rilievi con riguardo, in particolare, agli artt. 2332, 2504 *quater* e 2383, settimo comma, c. c., norme che, secondo l'A., assegnano alla nullità effetti incompatibili con quelli che si ricavano dalla tradizionale regola non scritta per cui ciò che è nullo non produce alcun effetto. Quindi, una parte della dottrina aveva già rilevato che esistono norme che attribuiscono alla “nullità” effetti diversi (a volte molto diversi) da quelli che tradizionalmente si fanno discendere dalla nullità negoziale.

<sup>82</sup> A. Pisani Massamormile, *op. cit.*, 404.

ni, di fronte al “difetto di legalità” della delibera di approvazione del bilancio, di qualunque gravità esso sia, la sanzione più adeguata, in base all’art. 2434 *bis*, è quella che la stessa organizzazione prenderà alla luce di quanto stabilito dalla pronuncia giudiziale. Ne deriva che questa ipotesi ricostruttiva presuppone, implica il funzionamento regolare della struttura organizzativa.

Si rivela pertanto di grande attualità la considerazione per cui la nullità e, comunque, ogni vizio, anche se grave, non comporta né effetti *ex tunc*, né effetti ripristinatori<sup>83</sup>. Oggi affermazioni del genere risultano ancora più salde proprio alla luce dei dati normativi così come modificati dalla Riforma. «L’attenzione del sistema del diritto delle società di capitali, innanzi ai vizi degli atti ed in particolare delle deliberazioni assembleari, si è già spostata ed ancor di più si sposterà dal piano (dell’accertamento) dell’invalidità a quello (dell’accertamento) del rimedio»<sup>84</sup>. Il problema è allora di rimedi: il terzo comma dell’art. 2434 *bis* ne indica uno che lascia presupporre *l’avvenuta consolidazione* degli effetti prodotti dalla delibera di approvazione del bilancio. Peraltro, se si considera il dibattito, sopra brevemente ricordato, sulle conseguenze della dichiarazione di invalidità del bilancio, la scelta lessicale effettuata dal riformatore nell’art. 2434 *bis*, terzo comma – “tiene conto” – può essere correttamente intesa nel senso della non necessità di rifare il bilancio.

5. – Residuano *rimedi alternativi* alla caducazione, una volta che questa non possa essere più esperita? In proposito si possono svolgere alcune, brevi considerazioni. Ci si è domandati, innanzitutto, se la decadenza dal potere di impugnare la delibera di approvazione del bilancio precluda o meno a soci e terzi di ottenere *il risarcimento* dei danni subiti nei confronti della società. In effetti, la preclusione *ex art.* 2434 *bis* si riferisce, in modo testuale, alle azioni contemplate dagli artt. 2377 e 2379, e dunque attiene anche all’azione risarcitoria di cui all’art. 2377. Si è però evidenziato che le azioni risarcitorie in materia di invalidità degli atti societari affiancano, e non limitano, la portata del disposto di cui all’art. 2043<sup>85</sup>.

Si deve ancora sottolineare come, già da tempo, si ritiene che l’invalidità della deliberazione di approvazione non sia l’unica conseguenza possibile

<sup>83</sup> A. Pisani Massamormile, *ibidem*.

<sup>84</sup> A. Pisani Massamormile, *ibidem*.

<sup>85</sup> A. Genovese, *Le fattispecie tipiche di invalidità*, cit., 242.

delle violazioni delle norme sul bilancio. Infatti, dalla omessa o irregolare formazione del documento contabile possono scaturire anche *sanzioni* nei confronti degli organi sociali responsabili di queste violazioni di legge. In particolare, basta ricordare che, secondo una corrente dottrinale, sia la mancata redazione sia l'irregolare contenuto del bilancio possono rappresentare il fondamento delle *azioni di responsabilità* nei confronti degli amministratori e dei sindaci<sup>86</sup>. Si è infine ribadito che l'operato degli amministratori nella compilazione del bilancio potrebbe costituire presupposto per una denuncia al tribunale ai sensi dell'art. 2409<sup>87</sup>.

6. – Alla luce delle considerazioni che precedono si può trarre una indicazione ben precisa: l'attenta lettura delle disposizioni codicistiche, così come riformulate dalla Novella del 2003, implica che la delibera di approvazione di un bilancio “illegale” o “irregolare”, ossia – come più volte chiarito – non rispettoso delle norme di legge che presiedono alla sua formazione, deve essere impugnata entro il termine previsto dall'art. 2434 *bis*. Scaduto questo termine, la *stabilità* della delibera in esame non può più essere rimessa in discussione: lo impedisce, oggi, la legge! Altri, come si è detto, possono essere gli strumenti per assicurare la tutela di tutti coloro che hanno fatto affidamento, e hanno quindi posto in essere comportamenti in esecuzione di una delibera di approvazione di un bilancio illegittimo, ma la stabilità di tale delibera non può più essere contestata! E – si badi – la conclusione è la stessa *a prescindere* dal tipo di norma violata, dalla natura dell'interesse violato, cioè dal tipo di vizio che possa inficiare la delibera di approvazione. Oggi, quindi, non sembra più attuale la domanda che si poneva al riguardo uno

---

<sup>86</sup> G. E. Colombo, *La disciplina giuridica del bilancio d'esercizio*, cit., 470 e 473. Su questo solco, pure di recente si è evidenziato che, anche dopo l'approvazione del bilancio successivo, potrebbe essere in ogni caso esperita, dagli azionisti e dai terzi, l'*azione di responsabilità* contro gli amministratori a mente dell'art. 2395: così A. Genovese, *Le fattispecie tipiche di invalidità*, cit., 243, in base al rilievo, non da tutti condiviso, per cui il bilancio, sebbene approvato dall'assemblea, rimane atto imputabile agli amministratori.

<sup>87</sup> A. Genovese, *Le fattispecie tipiche di invalidità*, cit., 243. Nello stesso ordine di idee, cfr. G. E. Colombo, *La disciplina giuridica del bilancio d'esercizio*, cit., 470, secondo il quale è pacifico che le violazioni della disciplina del bilancio possono dare luogo anche al procedimento di cui all'art. 2409.

scrittore<sup>88</sup>: quando il bilancio non conforme alla legge sia semplicemente annullabile *ex art. 2377* e quando invece sia nullo per illiceità *ex art. 2379*. Come più volte precisato, in caso di irregolarità della delibera di approvazione del bilancio, si è in presenza di una invalidità che può essere rimossa solo con il mezzo dell'impugnazione di cui all'odierno art. 2434 *bis*<sup>89</sup>. La verità è che bisogna prendere atto del fatto che la fattispecie «delibera nulla» e, per quel che ci interessa, «delibera di approvazione del bilancio nulla» o, meglio, «invalida» è governata da regole proprie, diverse da quelle che governano la fattispecie «contratto nullo».

L'impostazione prescelta nel corso di queste pagine, fedele al dato normativo, a mio avviso, si lascia apprezzare anche perché assicura un difficile *equilibrio* fra due esigenze ugualmente degne di protezione: da un lato, la corretta informazione dei soci, dei terzi e, in generale, del mercato; dall'altro, l'ordinato svolgimento dell'attività di una moderna società per azioni. Si è più volte sottolineato che l'art. 2434 *bis*, sebbene collocato nella sezione IX, deve essere più correttamente inquadrato nell'ambito del sistema dell'invalidità delle deliberazioni assembleari di cui agli artt. 2377-2379: ne deriva che deve essere interpretato alla luce della «filosofia» che ispira quel sistema; un sistema tutto proteso a ridimensionare le possibilità di attacco alle delibere e quindi le possibilità di demolizione delle stesse<sup>90</sup>.

Mentre prima della Novella, per cercare di contenere le impugnative di bilanci di «semplice disturbo» dottrina e giurisprudenza si sono orientate per una rigida interpretazione dell'interesse ad agire, oggi – come già puntualizzato – tale indagine non è più necessaria: superato lo «sbarramento» costituito dall'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, non è più attuale – per legge – l'interesse del socio. La norma contenuta nel primo comma dell'art. 2434 *bis* dovrebbe, quindi, porre fine a quella che è stata definita «una vera e propria guerra di religione, fra impugnatori di bilanci e difensori della società»<sup>91</sup>. E a tale risultato si perviene con una soluzione, nel complesso, ragionevole, soprattutto se si riflette sull'essenziale aspetto organizzativo

<sup>88</sup> A. Weiller, *La nullità del bilancio per illiceità*, cit., 282.

<sup>89</sup> Anche ad avviso di A. Genovese, *Le fattispecie tipiche di invalidità*, cit., 243, «ai fini dell'applicazione dell'art. 2434 *bis* non è essenziale distinguere tra nullità e annullabilità della delibera».

<sup>90</sup> A. Nigro, *Tutela demolitoria e tutela risarcitoria nel nuovo diritto societario*, cit., 883.

<sup>91</sup> P. G. Jaeger, *Legittimazione ed interesse ad impugnare il bilancio*, cit., 51.



che assume la delibera di approvazione del bilancio nella vita della società. La soluzione proposta si spiega, inoltre, tenendo nella giusta considerazione la “realtà” costituita da una Società per azioni che opera sul mercato: un’organizzazione che agisce nel traffico giuridico, ben diversa da un “semplice” contratto e che coinvolge una molteplicità di interessi distinti. Impugnare una delibera di approvazione del bilancio – ossia, *un atto di quell’organizzazione* – è cosa ben diversa dall’impugnare un contratto; e diversa deve essere la risposta dell’ordinamento.

Le considerazioni appena effettuate non potevano avere, naturalmente, l’ambizione di una analisi approfondita di tutte le delicate questioni che scaturiscono dal nuovo art. 2434 *bis*; il fine è stato, invece, quello di offrire qualche spunto di riflessione in ordine alla invalidità della delibera di approvazione di un bilancio redatto in violazione delle prescrizioni di legge, alla luce della *ratio* che, dopo la Novella, ispira tale sistema, ossia la certezza e stabilità dell’attività sociale